

Tribunale di Salerno – Giudice del Lavoro

Ricorso ex art. 409 – 414 cpc con Istanza Cautelare

- **Botta Ferdinando**, nato a Pagani (SA) il 01.09.1976, - cf. BTTFDN76P01G230V- e residente a Castellabate (SA) alla Via Contrada Vallonalto, rappresentato e difeso in forza di procura in calce rilasciata su foglio separato, dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il presente ricorso, dall' Avv. Angelina Doddato (cf DDDNLN65B53G192V) presso il cui studio in Salerno alla via Settimio Mobilio n. 59 è elettivamente domiciliato, *che dichiarano di voler ricevere le comunicazioni presso l'indirizzo pec avvangelinadoddato@pec.ordineforense.salerno.it - ovvero via telefax 089/798033*

Contro

- **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro p.t., domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale di Salerno, C.so Vittorio Emanuele n. 58, 84123 Salerno;
- **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, Ufficio Scolastico Regionale Campania, in persona del Direttore p.t., con sede in Via Ponte della Maddalena, 55, 80142 Napoli, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale di Salerno, C.so Vittorio Emanuele n. 58, 84123 Salerno;
- **U.S.R. Ambito Territoriale di Salerno**, in persona del Direttore p.t., con sede in Via Monticelli, 1, località Fuorni, 84132 Salerno, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale di Salerno, C.so Vittorio Emanuele n. 58, 84123 Salerno;
- **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, Ufficio Scolastico Regionale Campania, in persona del Direttore p.t., con sede in Via Ponte della Maddalena, 55, 80142 Napoli, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale di Napoli, Via A. Diaz, 11, 80100 Napoli;
- **U.S.R. Ambito Territoriale di Napoli**, in persona del Direttore p.t., con sede in Via Ponte della Maddalena, 55, 80142 Napoli, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale di Napoli, Via A. Diaz, 11, 80100 Napoli;

e nei confronti

di tutti i **controinteressati** assunti per l'anno scolastico 2015/2016 nella **Fase C** del piano straordinario di assunzione coinvolti nel piano di mobilità straordinaria previsto per l'anno scolastico 2016/2017 per i quali, in ragione dell'elevato numero, sussistendo oggettive difficoltà per il reperimento dei nominativi degli eventuali controinteressati, degli indirizzi e/o quant'altro utile ai fini della notifica nei modi ordinari, si chiede sin d'ora di essere autorizzati ex art 151 cpc alla notifica attraverso la pubblicità ovvero pubblicazione a mezzo dei canali istituzionali, come da istanza in calce.

Premesso che



Il ricorrente è stato assunto in data 25.11.2015 con decorrenza giuridica dal 01.09.2015 quale docente di scuola secondaria di primo grado, (classe di Concorso A032 ED. MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA) con contratto a tempo pieno ed indeterminato dal resistente Ministero.

Il predetto ha svolto ed ha superato l'anno di prova previsto dalla legge presso l'Istituto Comprensivo "Calcedonia" di Salerno.

Lo stesso presentava - giusta ordinanza del Miur n. 241/2016 - domanda di mobilità (doc. 1) interprovinciale per la scuola secondaria di primo grado per l'anno scolastico 2016/2017 per la Fase C indicando, ai fini del trasferimento, quale possibile sede gli ambiti provinciali della regione Campania.

La domanda veniva convalidata dal Sistema con attribuzione del punteggio di 23 (doc 2).

In esito delle operazioni di mobilità, in data 03.08.2016, il ricorrente riceveva dal Miur una comunicazione nella quale gli si indicava l'ambito territoriale assegnatogli ovvero "CAMPANIA AMBITO 0017" (doc. 3).

In pari data venivano pubblicati dal CSA di Salerno i bollettini dei movimenti nei vari ambiti provinciali della regione Campania (doc. 4) da cui evidenziavasi che tre insegnanti con un punteggio notevolmente inferiore a quello del ricorrente avevano ottenuto il trasferimento sugli ambiti scelti prioritariamente dal predetto e ricompresi nella provincia di residenza, ed esattamente: Bizzoco Giuseppe 14.08.1966 con punti 22 ambito 27; Gallo Maria Dina 10.11.1976 con punti 17 ambito 27; Mariano Rosanna 14.05.1971 con punti 18 ambito 27.

Le graduatorie della mobilità sono state redatte attraverso un sistema informatico il cui algoritmo applicato *risulta* sconosciuto ed ha dato luogo a diversi errori nell'attribuzione degli ambiti che si sono ripercosse sulle vite dei docenti e delle loro famiglie, anche a livello economico.

Tornando al caso che ci occupa il ricorrente aveva indicato nella domanda di mobilità gli ambiti secondo un preciso ordine di preferenza ed Il Miur avrebbe dovuto, necessariamente così come previsto, esaminare la preferenza espressa dal docente secondo l'ordine di priorità indicata nella domanda.

Se così fosse stato il docente Botta avrebbe trovato, una sicura, collocazione nell'ambito Campania 0027, così come espresso in domanda, siccome collocato al 6 ° posto nella graduatoria delle preferenze, ed invece a seguito di un algoritmo, non trasparente e poco chiaro di cui non è dato conoscere i criteri di selezione, si è visto incomprensibilmente, pretermettere, su tale ambito, da docenti con punteggio notevolmente più basso ed essere collocato, invece, sull'ambito Campania 0017, riportato solo al 15° posto delle propria domanda.

E' di tutta evidenza che il Miur avrebbe dovuto esaminare l'ordine di preferenza espresso dal docente secondo l'ordine di priorità da ella indicata nella domanda ed indi, così collocarla.

E' di tutta evidenza il macroscopico errore in cui è incorso il Miur laddove ha collocato il ricorrente nell'ambito Campania 0017, posto solo alla posizione quindicesima (15) delle preferenze, anziché in quello, legittimamente dovuto ovvero l'ambito Campania 0027 posto nella gerarchia delle preferenze nella posizione sesta (6), provvedendo a coprire i posti disponibili, in quest'ultimo ambito, con docenti con punteggio notevolmente inferiore a quello dell'istante.

L'errato criterio adottato dall'algoritmo nelle operazioni di mobilità ha comportato, indubbiamente, l'assegnazione del ricorrente ad una sede meno gradita che gli ha precluso, anche, l'opportunità di partecipare all'assegnazione provvisoria provinciale che precede quella



interprovinciale; Qualora, invece, fosse stato applicato correttamente secondo le prescritte regole sarebbe stato assegnato una sede in un altro ambito sicuramente più vicino alla propria residenza.

Solo in mancanza di capienza nell'ambito prescelto per primo si sarebbe dovuti passare alla ricerca nel secondo ambito e così di seguito e se così fosse stato il docente Botta avrebbe trovato collocazione nel rispetto dell'ordine di preferenza espresso nella domanda sull'ambito Campania 0027 ed invece a seguito di un algoritmo, non trasparente e poco chiaro, si è visto scavalcare, su tale ambito, da docenti con punteggio notevolmente più basso.

Alla stregua di tutto quanto innanzi detto, va dichiarata l'illegittimità ed erroneità delle operazioni di trasferimento effettuate dal Ministero convenuto e dei criteri a tal uopo adottati, e conseguentemente disporre il rifacimento di tali operazioni se non altro nei confronti del ricorrente, al fine di tenere conto dell'esatte richieste dello stesso.

Vieppiù si deduce l'illegittimità della normativa sulla mobilità anche sotto altri profili ed in particolare per violazione dell'art. 3 della Cost.

Si eccepisce, altresì, una illegittima disparità di trattamento tra i docenti interessati dalle operazioni di mobilità 2016/2017 in quanto è stata fatta una distinzione per fasi che non tiene conto del reale punteggio, costituito dai titoli e dagli anni di servizio.

L'art. 108 l. 107/2015 - buona scuola- e l'ordinanza ministeriale 241 del 08.04.2016 hanno generato una mobilità straordinaria degli insegnanti completamente priva di equità e, che, di fatto ha stravolto il previgente sistema di mobilità introducendo una differente procedura di trasferimento a seconda del canale di reclutamento - GAE ovvero GM- ovvero del tempo in cui hanno ottenuto l'incarico a tempo indeterminato.

Si è, quindi, verificata una disparità di trattamento tra docenti in particolar modo nei confronti di coloro che sono stati assunti nella fase C, a loro volta distinti in coloro che erano inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, tra cui la ricorrente, ed i vincitori del concorso 2012 inseriti nella cosiddetta graduatoria di merito.

Infatti, mentre per i docenti assunti da GM - concorso 2012- è stata prevista la possibilità di confermare la sede di titolarità su uno degli ambiti della provincia provvisoriamente assegnata, per quelli proveniente da GAE tale possibilità è stata negata dovendo, obbligatoriamente, partecipare alla mobilità sui cento ambiti/ provincia indicati.

Tale disparità di trattamento è assolutamente ingiustificata atteso che il requisito per l'inserimento nella GAE era il superamento di un regolare concorso. Nella fattispecie il ricorrente ne ha superato vari.

Pertanto, incomprensibile appare il motivo per il quale gli idonei del concorso 2012 sono stati trattati in modo più favorevole rispetto agli idonei dei concorsi precedenti consentendo solo ai primi l'assegnazione delle sedi scolastiche nelle provincie di appartenenza mentre gli altri sono stati costretti a trasferirsi a centinaia di chilometri di distanza.

In uno stato di diritto sarebbe stato giusto mettere tutti i docenti, vincitori di un regolare concorso, sullo stesso piano e provvedere alla loro mobilità secondo il punteggio, così come era stato sempre fatto in precedenza.



Pertanto, sia i docenti inseriti nelle graduatorie di Merito a seguito del concorso del 2012, sia quelli inseriti nelle GAE, una volta immessi in ruolo avrebbero avuto diritto ad essere trattati in modo equo e secondo giustizia anche nell'assegnazione della sede.

Ma così non è stato!

Vi è stata una evidente violazione di una norma di legge da parte dell'art. 2 comma 3 del CCNL dell'08.04.2016, contratto che disciplina concretamente le diverse fasi della mobilità ed introduce un illegittimo accantonamento dei posti per gli assunti in Fase C da graduatorie di Merito dal concorso 2012.

Il richiamato comma 108 L. 107/2015 così recita (testualmente) ".... per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'art. 399, comma 3, del T.U. di cui al D.Lg.vo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modifiche, per tutti i posti vacanti e disponibili e inclusi quelli assegnati in via provvisori nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lett. b), assunti ai sensi del comma 98, lett. b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96 lett. b) assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lett. b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale".

* Il tenore dell'articolo testé riportato non lascia spazio ad alcun dubbio interpretativo laddove destina, per l'anno 2016/2017, ai fini della mobilità straordinaria, ai docenti di ruolo assunti entro l'anno scolastico 2014/2015, tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, ivi compresi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016. Solo successivamente - di cui all'inciso che precede - la legge consente il posizionamento nelle graduatorie di mobilità del personale assunto a tempo indeterminato nella fasi b) e c) del piano straordinario di assunzione.

In violazione, però, di quanto disposto dalla legge l'art. 2, comma 3, del CCNL sulla mobilità ha previsto (testualmente) "i docenti immessi in ruolo nelle fasi b) e c) del piano straordinario di assunzione partecipano alla mobilità al fine di ottenere la titolarità su ambito territoriale. A tal fine i docenti assunti da graduatorie di merito partecipano alla fase b) dei movimenti prevista dall'art. 6 con preventivo accantonamento numerico dei posti nella provincia di nomina provvisoria".

E' di tutta evidenza come una tale disposizione pattizia sia stata resa ed applicata in totale dispregio con quanto disposto ex lege determinando un illegittimo accantonamento di posti.

Nel caso di specie, difatti, tale disposizione contrattuale ha introdotto una deroga ad una legge primaria sebbene ciò fosse stato espressamente vietato dal comma 196 della L. 107/2015.

A tal proposito è d'uopo precisare che l'ART. 1 comma 1 della legge di delega n. 15/2009 - c.d Legge Brunetta- con una disposizione di rango precettivo ha invertito la regola di cui al vecchio testo dell'art. 2 comma 2 D.lg.vo 165/2001 consentendo alla contrattazione collettiva di apportare una deroga alle fonti unilaterali ma solo ed esclusivamente allorché sia la stessa legge ad attribuire espressamente tale potere derogatorio alle fonti contrattuali. L'art. 2, comma 2 del T.U.P.I. così recita ".....eventuali disposizioni di legge, regolamenti o statuto, che introducano

discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili, solo qualora ciò sia espressamente previsto dalla legge"

Ma, nel caso che ci occupa alcuna deroga in tal senso è stata prevista dalla L. 107/2015 ma anzi il comma 196 espressamente vieta che la contrattazione collettiva possa, in alcun modo, porre regole modificative di quanto in essa stessa indicato e prescritto, che così ".....sono inefficaci le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge".

Appare dunque quantomeno singolare che la contrattazione collettiva abbia potuto introdurre una deroga laddove tale possibilità era espressamente esclusa - oltretutto da norme generali- anche dello stesso legge primaria che disciplina i rapporti tra legge e contratto collettivo nello settore scuola.

L' illegittima previsione dell'art. 2 comma 3 del CCNL viola altresì, sotto diversi profili, gli artt. 3, 4, e 97 della Costituzione e per tale ragione va disapplicato ai sensi dell'art. 1418 comma 1 cc, per violazione di norme imperative.

L'accantonamento dei posti operato in virtù di tale deroga - che si ribadisce illegittima- ha sovvertito l'ordine di merito che regola le graduatorie finalizzate ai movimenti per mobilità con l'illogica conseguenza che insegnanti con punteggio bassissimo hanno ottenuto il trasferimento a scapito di quelli con punteggio più alto, proprio come nel caso del ricorrente, con palese violazione del principio di cui all'art. 97 cost. laddove prevede che l'attività della P.A sia improntata ai principi della imparzialità.

In applicazione di tale scellerato criterio il ricorrente, docente con numerosi anni di servizio vincitore di concorsi, numerosi titoli di specializzazione e perfezionamento si è visto, illegittimamente, scavalcare da soggetti immessi in ruolo dal concorso 2012 senza punteggio ovvero priva di alcuna precedente esperienza lavorativa scolastica.

Alla stregua di quanto innanzi è di palmare evidenza anche la violazione del principio di uguaglianza sostanziale di cui all'art. 3 della Cost. essendosi venuta a creare una disparità di trattamento, tra i docenti che hanno partecipato alla procedura di mobilità e collocati a seconda della graduatoria di provenienza, GM oppure GAE.

Tale doglianza è stata presa in esame anche dal Tar del Lazio il quale, con ordinanza 4720/2016, ha sospeso l'efficacia dell' OM 241/2016 proprio con riferimento " alla possibilità per gli idonei al concorso 2012 di partecipare al piano confermando la sede di titolarità nella provincia in cui avevano avuto l'assegnazione provvisoria" ma ciononostante il Miur disattendendo il provvedimento giudiziale ha continuato ad applicare quanto disposto nell'ordinanza. Nel contempo è stata ivi sollevata questione di legittimità costituzionale, il cui esito potrebbe sovvertire tutta la procedura di mobilità.

Essa, invero, avrebbe dovuta essere disapplicata in ragione del provvedimento di sospensione e quindi provvedere all'assegnazione delle sedi sulla scorta del punteggio a ciascuno riconosciuto.

Ed invece, il Miur con il proprio comportamento, in spregio della Carta Costituzionale, ha creato fasce di docenti privilegiati rispetto ad altri in aperta violazione anche del principio del buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione.



Tutti i docenti assunti con il piano straordinario di cui alla L. 107 fase c) avrebbero dovuto concorrere all'assegnazione delle sedi definitive secondo un unico criterio ovvero quello del punteggio, ed invece, a parità di titoli, coloro che hanno superato il concorso 2012 sono stati preferiti nella scelta della sede, come se il superamento del concorso 2012 potesse costituire un titolo preferenziale rispetto al superamento dei concorsi precedenti.

Di conseguenza, anche alla stregua di quanto innanzi, l'adito tribunale non può non ordinare agli organi competenti di riformulare le graduatorie della mobilità previa esclusione dell'accantonamento dei posti degli assunti nella fase b e c della graduatoria di merito.

Viepiù la disposta mobilità è illegittima anche sotto altro profilo.

Il ricorrente è stato trasferito ad oltre cento (100) Km dalla propria residenza senza tener conto dei principi normativi dettati in materia.

Infatti ai sensi di legge - D.L. 90/ 2014 - è previsto che il dipendente non possa essere trasferito oltre ad oltre 50 Km dalla sede di prima assegnazione. Nel caso che ci occupa detto principio è stato violato atteso che il lavoratore sarà costretto ad un trasferimento coatto, con sradicamento dal proprio territorio e dai propri affetti.

ISTANZA CAUTELARE

La sussistenza del requisito del *fumus boni iuris* emerge *ictu oculi* da tutto quanto innanzi argomentato e dedotto.

Per quanto attiene il *periculum in mora* è da evidenziare che la domanda di mobilità del ricorrente è finalizzata al ricongiungimento del proprio nucleo familiare, che si appalesa in tutta evidenza l'enorme difficoltà agli spostamenti e alla riorganizzazione familiare e sociale in un territorio lontano da quello di appartenenza senza poter contare sul conforto e l'appoggio alla famiglia, che nello specifico è costituita dal solo ricorrente e dal di lui padre, anziano e con una grave patologia tumorale (doc. 5). Il ricorrente si prende, personalmente, cura del genitore provvedendo a tutte le sue necessità ed a seguito di tale illegittimo trasferimento si è venuto a trovare, da un lato, nell'impossibilità di sradicare anche l'anziano genitore dalla sua dimora e dall'altro di privarlo delle sue cure ed assistenza. Tampoco, può provvedere al suo spostamento nella giornata in quanto trascorrerebbe più tempo per spostamenti che a casa o sui luoghi di lavoro senza, viepiù, sottacere l'enorme difficoltà economica che tutta tale situazione arreca al dipendente, rendendo la retribuzione neppure sufficiente a rendere la vita dignitosa e libera, secondo quanto disposto dall'art. 36 Cost.

La necessità di ottenere il riconoscimento del diritto alla modifica dell'ambito di assegnazione nasce non solo dalla circostanza che, nelle more di un giudizio di merito, il diritto del ricorrente verrebbe ulteriormente ed irrimediabilmente leso dalla prosecuzione delle attività di cui all'anno scolastico, presso una sede diversa da quella a cui avrebbe diritto in applicazione di quanto dedotto innanzi con conseguenziale necessità di dover organizzare una nuova vita lontana dai propri affetti e con grosse problematiche organizzative di natura familiare ed economica.

Non può sottacersi, neppure, la mortificazione professionale a cui andrebbe incontro il ricorrente la quale nelle more di un giudizio ordinario rischierebbe di avviare l'anno scolastico con tutte le attività a queste propedeutiche per poi vedersi trasferire altrove.

Alla stregua di tutto quanto innanzi si ravvisa la necessità di un provvedimento cautelare anticipatorio, ed anche ed eventualmente inaudita altera parte, che anticipi gli effetti del



provvedimento da emettersi nel giudizio ordinario le cui lungaggini potrebbe avere effetti molti gravi sia sulla famiglia e nella vita del ricorrente.

Tanto premesso il ricorrente Botta Ferdinando, *ut supra* rappresentato, difeso e domiciliato,

CHIEDE

Accogliersi, disattesa ogni avversa istanza, le seguenti

Conclusioni

accertata e dichiarata la sussistenza del *fumus boni iuris e del periculum in mora*

In via preliminare, anche inaudita altera parte, sospendere il provvedimento di trasferimento del ricorrente presso l'ambito Campania 0017 Regione Campania, nelle more della fissazione dell'udienza di comparizione, in quanto illegittimo per tutto quanto innanzi dedotto ivi compreso la violazione della gerarchia delle fonti del diritto, con assegnazione del medesimo alla sede definitiva sull'ambito ambito Campania 0027 della Regione Campania, ovvero secondo il principio della vicinorietà a partire dalla Provincia di Salerno, e/o emettere ogni e più idoneo provvedimento volto ad assicurare gli effetti provvisori della decisione di merito.

Nel merito

- 1) Accertare e dichiarare l'illegittimità ed erroneità delle operazioni di trasferimento così come effettuate dal Ministero convenuto e dei criteri a tal uopo adottati disponendo il rifacimento di tali operazioni e /o disapplicandone gli effetti se non altro nei confronti del ricorrente al fine di ottenere la collocazione sull'ambito Campania 0027 (6° posto nelle preferenze) della Regione Campania, siccome più utilmente posizionato nell'ordine delle preferenze espresse nella domanda di mobilità rispetto all'ambito Campania 0017 (15° posto nelle preferenze), così come assegnatagli;
- 2) Accertare e dichiarare che sull'ambito Campania 0027 della Regione Campania, sono stati collocati docenti con punteggio notevolmente inferiore a quello del ricorrente, e per l'effetto
- 3) Ordinare alle amministrazione resistenti, ciascuna per la propria competenza, di procedere all'assegnazione del ricorrente alla sede definitiva sull'ambito ambito Campania 0027 della Regione Campania, ovvero secondo il principio della vicinorietà a partire dalla Provincia di Salerno, ed in ogni caso emettere ogni e più idoneo provvedimento.

In via istruttoria

ordinarsi ex art. 210 c.p.c. all'amministrazione competente l'esibizione del fascicolo personale del ricorrente, nonché stante il palese malfunzionamento dell'algoritmo in ragione del quale sono stati effettuati i trasferimenti per mobilità, si chiede farsi ordine all'amministrazione resistente di provvedere alla esibizione delle modalità e dei criteri di funzionamento dello stesso.

S.J.

Vinte le spese di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.



Ai sensi e per l'effetto dell'art. 9 L 488/99 e successive modifiche si dichiara che il valore della presente controversia è di valore indeterminabile ma esente da contributo siccome la situazione economica del ricorrente, come da dichiarazione che allegasi (doc.9), è inferiore ad euro 34.585,23 (DM.01.04.2014).

Si depositano unitamente al presente ricorso i seguenti documenti: 1) Domanda Mobilità; 2) Assegnazione punteggio; 3) Assegnazione Ambito; 4) Bollettino Trasferimento; 5) Recidiva Carcinoma del sig. Botta Rocco; 6) Dichiarazione Esenzione Contributo; 7) Copia Carta identità; 8) Mandato ad litem.

Salerno, lì, (data deposito)

Avv. Angelina Doddato

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C.

Ai sensi dell'art.151 c.p.c. si chiede all'Ill.mo Giudice adito di autorizzare la notifica nei modi più idonei, in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità.

Nel caso de quo, il ricorso ha ad oggetto l'errata attribuzione di ambito territoriale a seguito di mobilità straordinaria.

Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso deve essere notificato a tutti i docenti inseriti nei diversi bollettini a cui sono stati accantonati i posti in ragione dell'art.2 comma 3 del CCNL e che sono potenziali controinteressati, ossia tutti i docenti (parecchie centinaia) che sarebbero scavalcati dal ricorrente a seguito dell'accoglimento del ricorso.

Sussistono, pertanto, oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati e la notifica nei modi ordinari risulterebbe di fatto impossibile per il ricorrente, non soltanto per l'elevato numero dei destinatari, ma soprattutto per l'impossibilità di identificare tutti i controinteressati con i loro relativi indirizzi, e comunque determinerebbe una dilatazione enorme dei tempi del presente procedimento che svilirebbe l'invocata tutela cautelare.

Su tale rilievo il Tar del Lazio ha più volte disposto, quale forma di notifica alternativa alla notificazione per pubblici proclami, la pubblicazione del ricorso sul sito del ramo dell'amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte.

Parimenti, anche i Tribunali del Lavoro, con recenti provvedimenti resi in procedimenti analoghi al presente, aditi, hanno autorizzato la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c. attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale del Miur e dell'Ufficio Regionale e territoriale di riferimento.

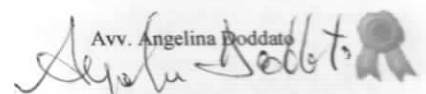
Per quanto sopra si chiede che codesto Tribunale Voglia autorizzare la notifica del presente ricorso ex art. 441 e 669 sexies e 700 c.p.c., ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla pubblicazione per pubblici proclami, quanto ai potenziali controinteressati attraverso la pubblicazione del testo integrale del ricorso e del relativo provvedimento di fissazione delle udienze sul sito Internet del M.I.U.R. e della Direzione Regionale per la Campania.

Salerno lì, (data deposito)

Avv. Angelina Doddato

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

sottoscritto avv. Angelina Doddato (c.f. DDDNLN65B53G192V), con studio in Salerno alla Via Settimio Mobilio n. 59, in qualità di difensore e procuratore del sig. Botta Ferdinando, ai sensi dell'art. 16bis, comma 9bis, D.L. 179/2012, conv. in L. 221/2012, introdotto dall'art. 52 D.L. n. 90/2014, attesto la conformità dell'antescritto ricorso ex art 409-414 con istanza cautelare, di otto pagine, depositato il 02.10.2016 innanzi il Tribunale di Salerno - Sezione Lavoro - Dott. Orio F. - 6899/2016, che è copia analogica (cartacea) del corrispondente ricorso, in formato digitale estratto dal fascicolo informatico n. 6899/2016 R.G. del Tribunale di Salerno - Sezione Lavoro.
Salerno lì, 06.12.2016

Avv. Angelina Doddato


Mandato ad litem

Io sottoscritto Botta Ferdinando, nato a Pagani (SA) il 01.09.1976 (cf BTTFDN76P01G230V) e residente in Castellabate (SA) alla via Contrada Vallonalto snc, nomino e costituisco Mio procuratore e difensore, l'Avv. Angelina Doddato (cf DDDN1.N65B53G192V) per l'incardiazione innanzi il tribunale di Salerno - Sez. Lavoro- del presente ricorso nonché in tutti gli stati e gradi del presente giudizio ivi compresi quelli di impugnazione, riassunzione, esecuzione ed opposizione, nonché di richiederne la sospensione, conferendovi tutte le facoltà di legge ivi comprese quelle di estendere il contraddittorio, di deferire giuramenti e interPELLI, di desistere, di rilasciare quietanze. -----

Autorizzo ex art. 7 e 13 D. Lgs. n. 196/03 il trattamento dei miei dati qualificati personali dalla citata normativa nei limiti e per le finalità precisate nella stessa informativa di cui ai richiamati articoli. ---

Dichiaro altresì di essere stato informato prima di sottoscrivere il presente mandato: 1) della possibilità di avvalermi del procedimento di mediazione 2) della circostanza che gli atti, i documenti e i provvedimenti inerenti sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsivoglia natura 3) dell'esenzione dall'imposta di registro per il verbale di accordo entro il limite di valore di €. 50.000,00, 4) dell'ammontare delle indennità spettanti per legge agli organismi pubblici deputati alla conciliazione in uno ai criteri di calcolo delle stesse e 5) delle riduzioni minime delle indennità dovute nelle ipotesi in cui la mediazione sia condizione di procedibilità ai sensi dell'art. 5, comma 1, D. Lgs. n. 28 del 1 marzo 2010.

Eleggo domicilio c/o il Vs studio sito in Salerno alla via Settimio Mobilio n. 59, nonché telematicamente presso il Vs indirizzo PEC avvangelinadoddato@pec.ordineforense.salerno.it presso cui dichiaro di voler ricevere ogni comunicazione inerente il presente procedimento. -----

Ferdinando Botta
F. TACC
Avv. Angelina Doddato

Via Settimio Mobilio n. 59 - 84127 Salerno - tel. 089798033/3474136326
e-mail a.doddato@alice.it pec avvangelinadoddato@pec.ordineforense.salerno.it

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Sottoscritto avv. Angelina Doddato (c.f. DDDN1.N65B53G192V), con studio in Salerno alla Via Settimio Mobilio n. 59, in qualità di difensore e procuratore del Botta Ferdinando, ai sensi dell'art. 16bis, comma 9bis, D.L. 179/2012, conv. in L. 221/2012, introdotto dall'art. 52 D.L. n. 90/2014, attesto la conformità dell'antescritto mandato ad litem depositato il 02.10.2016 innanzi il Tribunale di Salerno Sezione Lavoro - Dott. Orio F. -, nell'incardinato giudizio Rg. 9/2016, che è copia analogica (cartacea) del corrispondente mandato ad litem in formato digitale estratto dal fascicolo informatico n. 6899/2016 R.G. del Tribunale di Salerno - Sezione Lavoro.
Salerno lì, 06.12.2016

Avv. Angelina Doddato
Angelina Doddato

Ai sensi e per l'effetto dell'art. 9 L. 488/99 e successive modifiche si dichiara che il valore della presente controversia è di valore indeterminabile ma esente da contributo siccome la situazione economica del ricorrente, come da dichiarazione che allegasi (doc.9), è inferiore ad euro 34.585,23 (DM.01.04.2014).

Si depositano unitamente al presente ricorso i seguenti documenti: 1) Domanda Mobilità; 2) Assegnazione punteggio; 3) Assegnazione Ambito; 4) Bollettino Trasferimento; 5) Recidiva Carcinoma del sig. Botta Rocco; 6) Dichiarazione Esenzione Contributo; 7) Copia Carta identità; 8) Mandato ad litem.

Salerno, lì, (data deposito)

Avv. Angelina Doddato

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C.

Ai sensi dell'art.151 c.p.c. si chiede all'Ill.mo Giudice adito di autorizzare la notifica nei modi più idonei, in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità.

Nel caso de quo, il ricorso ha ad oggetto l'errata attribuzione di ambito territoriale a seguito di mobilità straordinaria.

Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso deve essere notificato a tutti i docenti inseriti nei diversi bollettini a cui sono stati accantonati i posti in ragione dell'art.2 comma 3 del CCNL e che sono potenziali controinteressati, ossia tutti i docenti (parecchie centinaia) che sarebbero scavalcati dal ricorrente a seguito dell'accoglimento del ricorso.

Sussistono, pertanto, oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati e la notifica nei modi ordinari risulterebbe di fatto impossibile per il ricorrente, non soltanto per l'elevato numero dei destinatari, ma soprattutto per l'impossibilità di identificare tutti i controinteressati con i loro relativi indirizzi, e comunque determinerebbe una dilatazione enorme dei tempi del presente procedimento che svilirebbe l'invocata tutela cautelare.

Su tale rilievo il Tar del Lazio ha più volte disposto, quale forma di notifica alternativa alla notificazione per pubblici proclami, la pubblicazione del ricorso sul sito del ramo dell'amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte.

Parimenti, anche i Tribunali del Lavoro, con recenti provvedimenti resi in procedimenti analoghi al presente, aditi, hanno autorizzato la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c. attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale del Miur e dell'Ufficio Regionale e territoriale di riferimento.

Per quanto sopra si chiede che codesto Tribunale Voglia autorizzare la notifica del presente ricorso ex art. 441 e 669 sexies e 700 c.p.c., ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla pubblicazione per pubblici proclami, quanto ai potenziali controinteressati attraverso la pubblicazione del testo integrale del ricorso e del relativo provvedimento di fissazione dell'udienza sul sito Internet del M.I.U.R. e della Direzione Regionale per la Campania.

Letto il ricorso per *Art. 700 c.p.c.*
Salerno, lì, (data deposito)
11/11/2016 ore 11:00

L'udienza di comparizione delle parti per il giorno
11/11/2016 ore 11:00
Dispono che ricorso e decreto siano notificati, a
cura del ricorrente, alla parte convenuta, entro il
termine perentorio di 15 gg. (30 gg. per notifica a convenuto
e 10 gg. termine per costituirsi)
Salerno, 9/11/16
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Attilio Franco ORIO

Avv. Angelina Doddato

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Il sottoscritto avv. Angelina Doddato (c.f. DDDNLN65B53G192V), con studio in Salerno alla Via Settimio Mobilio n. 59, in qualità di difensore e procuratore del
Botta Ferdinando, ai sensi dell'art. 16bis, comma 9bis, D.L. 179/2012, conv. in L. 221/2012, introdotto dall'art. 52 D.L. n. 90/2014, attesto la conformità
del presente decreto, depositato il 10.11.2016 innanzi il Tribunale di Salerno - Sezione Lavoro -, Dott. Orio F., che è copia analogica (cartacea) del corrispondente
in formato digitale estratto dal fascicolo informatico n. 6899/2016 R.G. del Tribunale di Salerno - Sezione Lavoro.
Salerno, 06.12.2016

Avv. Angelina Doddato
Angelina Doddato

Ad istanza come in atti,

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'UNEP della Corte di Appello di Salerno, ho notificato e dato copia dell'antescritto atto acchè ne abbia piena e legale scienza a tutti gli effetti e conseguenze di legge a:

- 1) **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro p.t., con sede in Roma al Largo Trastevere n. 76/A, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale di Salerno, C.so Vittorio Emanuele n. 58, 84123 Salerno
- 2) **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Campania**, in persona del Direttore p.t., con sede in Via Ponte della Maddalena, 55, 80142 Napoli, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale di Salerno, C.so Vittorio Emanuele n. 58, 84123 Salerno
- 3) **U.S.R. Ambito Territoriale di Salerno**, in persona del Direttore p.t., con sede in Via Monticelli, 1, località Fuorni, 84132 Salerno, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale di Salerno, C.so Vittorio Emanuele n. 58, 84123 Salerno;
- 4) **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Campania**, in persona del Direttore p.t., con sede in Via Ponte della Maddalena, 55, 80142 Napoli, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale di di Napoli, Via Diaz 11, 80100 Napoli
- 5) - **U.S.R. Ambito Territoriale di Napoli**, in persona del Direttore p.t., con sede in Via Ponte della Maddalena, 55, 80142 Napoli, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale di di Napoli, Via Diaz 11, 80100 Napoli